



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **86** del **30-11-2023**

Sessione Ordinaria

Adunanza in Prima convocazione

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2022 ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. TUSP

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta, del mese di novembre alle ore 09:35, presso la Sala Consiliare sita in Via C: Battisti n: 16 – 1° Piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE:

Presiede l'adunanza il Presidente Dott:ssa MALORGIO Maria Grazia.

Fatto l'appello nominale sono risultati:

Avv. MANTA Laura	P	Sig. DE LUCA Giovanni	P
Geom. Marra Monica	P	Dott.Ssa Piccinno Beatrice	P
Dott.ssa VANTAGGIATO Amelia	P	Sig. Vecchio Mario	A
Dott. Perrone Giuseppe	P	Dott.Ssa Perrone Sabrina	P
Dott. Castellana Giuseppe	P	Dott. PERRONE Salvatore	A
Dott: Gianfreda Angelo	P	Sig: SINDACO Rocco	A
Dott:ssa MALORGIO Maria Grazia	P		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TRALDI Anna.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 24-11-2023

Il Responsabile del servizio
F.to **Sicilia Giuseppe**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 24-11-2023

Il Responsabile del servizio
F.to **Sicilia Giuseppe**

Punto n. 11 all'ordine del giorno: Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2022 ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii.

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Passiamo al punto 11: "Revisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2022, ex articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni".

Interviene sul punto l'Assessore Castellana. Prego, Assessore.

ASS. CASTELLANA GIUSEPPE

Grazie, Presidente.

Il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, all'articolo 20, dispone che le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente – entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento – un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo – ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo – un Piano di Riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tenuto conto che nella Deliberazione n. 43 del 23 dicembre 2019 si è provveduto – ai sensi dell'art. 24 del TUSP – alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, effettuando accertamento negativo circa l'alienabilità, razionalizzazione, fusione, o soppressione delle partecipazioni possedute in quanto trattasi di partecipazioni detenute in conformità a quanto previsto dal TUSP.

Vista la Deliberazione n. 50/2021 con cui si è provveduto – ai sensi dell'articolo 20 del TUSP – alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2020. Dato atto che l'Ente, visto l'esito dell'accertamento effettuato con la citata Deliberazione, non era tenuto ad adottare il Piano Operativo di Razionalizzazione e conseguenti adempimenti come stabilito dagli articoli 20 e 24 del TUSP. Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione: esito che *comunque* deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del TUSP. Visto l'esito dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Settore Finanziario, ed in particolare la Nota trasmessa dal GAL "Terra d'Otranto" con la quale la stessa ha trasmesso il Bilancio e la Scheda di Rilevazione Partecipate al 31 dicembre 2022 relativi alla stessa società, unica partecipata del Comune di Collepasso.

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, e dell'Organo di Revisione economico-finanziario con Verbale n. 27 del 27 novembre 2023. Visto lo Statuto Comunale, e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, e la normativa fin qui menzionata. Chiedo

DELIBERA DI CONSIGLIO n.86 del 30-11-2023 COMUNE DI COLLEPASSO

al Consiglio Comunale di deliberare favorevolmente alla ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Collepasso alla data del 31 dicembre 2022.

Accertando – come da allegato A alla presente proposta di deliberazione – che l'unica partecipata dal Comune di Collepasso è GAL “Porta a Levante a.r.l.”, con sede in San Cassiano, capitale sociale euro 20.000. Quota posseduta: valore nominale euro 100, pari allo 0,50%. Dato atto di costituzione: 22 settembre 2016. Finalità perseguite: realizzare tutti gli interventi previsti dal Piano d'Azione Locale redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale “Puglia 2014/2020”; per accedere alle risorse dell'iniziativa “Leader”, in continuità con le precedenti Programmazioni in materia di sviluppo rurale e locale; per l'accesso quindi ai finanziamenti di cui alla Misura 19 e relative sottomisure, o ad altri possibili interventi individuali dal PSR Puglia 2014/2020.

Chiedo altresì di effettuare accertamento negativo circa l'alienabilità, razionalizzazione, fusione, o soppressione della partecipazione posseduta alla data del 31 dicembre 2022, in quanto la stessa rientra nella fattispecie prevista dal TUSP, Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica. Grazie, Presidente.

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie, Assessore.

Ci sono interventi? Andiamo ai voti. Si vota la revisione periodica delle partecipate al 31/12/2022. Per alzata di mano.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio procede ad effettuare l'appello per alzata di mano ai fini della votazione del punto n. 11 all'ordine del giorno.

MANTA LAURA	FAVOREVOLE
PERRONE GIUSEPPE	FAVOREVOLE
MARRA MONICA	FAVOREVOLE
CASTELLANA GIUSEPPE	FAVOREVOLE
DE LUCA GIOVANNI	FAVOREVOLE
GIANFREDA ANGELO	FAVOREVOLE
PICCINNO BEATRICE	FAVOREVOLE
MALORGIO MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE
VECCHIO MARIO	ASSENTE
PERRONE SABRINA	ASTENUTA
PERRONE SALVATORE	ASSENTE
SINDACO ROCCO	ASSENTE
VANTAGGIATO AMELIA	ASTENUTA

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Immediata eseguibilità?

Si dà atto che il Presidente del Consiglio procede ad effettuare l'appello per alzata di mano ai fini della votazione sull'immediata eseguibilità del provvedimento.

MANTA LAURA	FAVOREVOLE
PERRONE GIUSEPPE	FAVOREVOLE
MARRA MONICA	FAVOREVOLE
CASTELLANA GIUSEPPE	FAVOREVOLE
DE LUCA GIOVANNI	FAVOREVOLE
GIANFREDA ANGELO	FAVOREVOLE
PICCINNO BEATRICE	FAVOREVOLE
MALORGIO MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE
VECCHIO MARIO	ASSENTE
PERRONE SABRINA	ASTENUTA
PERRONE SALVATORE	ASSENTE
SINDACO ROCCO	ASSENTE
VANTAGGIATO AMELIA	ASTENUTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come successivamente modificato dal D.Lgs 100/2017 e dalla Legge n. 205/2017;

Visto in particolare l'art. 20 del TUSP il quale dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al co. 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Dato atto che, a norma del sopracitato art. 20, nonché dell'art. 26 c. 11 del medesimo Decreto, è obbligo dell'Amministrazione procedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

Richiamata:

- la propria deliberazione n.43 del 23/12/2019 con cui si è provveduto, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute effettuando accertamento negativo circa l'alienabilità, razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni possedute, in quanto trattasi di partecipazioni detenute in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 1,2 e 3 dell'art. 5, commi 1 e 2 e dall'art. 20, comma 2, del TUSP;
- la propria Deliberazione n.50/2021 con cui si è provveduto, ai sensi dell'art. 20 del TUSP alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2020;

Dato atto che l'Ente, visto l'esito dell'accertamento effettuato con la citata deliberazione n.50/2021, non era tenuto ad adottare il Piano operativo di razionalizzazione e conseguenti adempimenti come stabilito dall'art. 20 e 24 del TUSP;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate ovvero oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.86 del 30-11-2023 COMUNE DI COLLEPASSO

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. n. 22/sezaut/2018/inpr con la quale sono state adottate le linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Visto l'esito dell'istruttoria eseguita dal responsabile del settore Finanziario ed in particolare la scheda di rilevazione partecipate al 31/12/2022 relativi alla stessa società, unica partecipata del comune di Collepasso;

Dato atto che l'unica partecipazione detenuta dall'Ente alla data del 31.12.2021 è:

1. "GAL Porta a Levante S.c. a r.l." con sede in Via Pisanelli, 2 - 73020 San Cassiano - P.iva 04819950751 - Capitale sociale Euro 20.000,00 I.V. - Quota posseduta valore nominale Euro 100,00 pari al 0.50 % - Data atto di costituzione: 22.09.2016 – Società costituita in attuazione art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013 – Gruppo d'Azione locale (Art. 4 co. 6 TUSP) - Finalità perseguite: realizzare tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, per accedere alle risorse dell'iniziativa LEADER, in continuità con le precedenti programmazioni in materia di sviluppo rurale e locale, per l'accesso, quindi, ai finanziamenti di cui alla Misura 19 e relative sottomisure o ad altri possibili interventi individuati dal PSR Puglia 2014-2020 (Codice Ateco 82.99.99);

Tenuto conto che la società "GAL Porta di Levante S.c. a r.l." rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa quale Gruppo d'azione Locale è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Preso atto dei pareri espressi ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Amelia Vantaggiato – Sabrina Perrone) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono riportate e trascritte, la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Collepasso alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A) che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, e di seguito elencate:
 - ✓ "GAL Porta a Levante S.c. a r.l." con sede in Via Pisanelli, 2 73020 San Cassiano - P.iva 04819950751 - Capitale sociale Euro 20.000,00 I.V. - Quota posseduta valore nominale Euro 100,00 pari al 0.50 % - Data atto di costituzione: 22.09.2016 – Società costituita in attuazione art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013 – Gruppo d'Azione locale (Art. 4 co. 6 TUSP) - Finalità perseguite: realizzare tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, per

DELIBERA DI CONSIGLIO n.86 del 30-11-2023 COMUNE DI COLLEPASSO

accedere alle risorse dell'iniziativa LEADER, in continuità con le precedenti programmazioni in materia di sviluppo rurale e locale, per l'accesso, quindi, ai finanziamenti di cui alla Misura 19 e relative sottomisure o ad altri possibili interventi individuati dal PSR Puglia 2014-2020 (Codice Ateco 82.99.99)

2. di effettuare, accertamento negativo circa l'alienabilità, razionalizzazione, fusione o soppressione della partecipazione posseduta alla data del 31/12/2022, in quanto la stessa rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa quale Gruppo d'azione Locale è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013;
3. di disporre:
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 3, del T.U.S.P., unitamente allo schema di relazione, strutturato in forma di questionario e predisposto dalla Corte dei Conti- Sezione delle autonomie, allegato al presente atto (All. A).

Successivamente, con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Amelia Vantaggiato – Sabrina Perrone)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott.ssa MALORGIO Maria Grazia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 1710

Li 14-12-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-12-2023 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li, 25-12-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GRECO Alessandro